



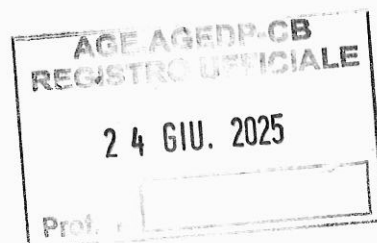
Associazione di Promozione Sociale "Madonna della Pace A.P.S."

Sede in Campomarino (CB), contrada Cianaluca, n. 32, Cod. fisc. 91055810705

Verbale del 04/06/2025, n. 8

Assemblea dei soci

* * *



In data 04 giugno 2025, su convocazione del presidente, presso la sede dell'associazione si è riunita l'assemblea dei soci.

Alle ore 17:30 risultano:

- Ciancaglini Francesco	<i>presidente</i>	PRESENTE
- Ciancaglini Angelo	<i>segretario verbalizzante</i>	PRESENTE
- Evangelista Antonio		PRESENTE
- Silvestri Ivan		PRESENTE
- Ciarla Pasquale		PRESENTE
- Silvestri Andrea		PRESENTE
- Silvestri Gabriele		Assente

Il presidente, verificata la presenza di n. 6 soci su un totale di n. 7 soci, dichiara valida la seduta in seconda convocazione ai sensi dello statuto e procede ad aprire la discussione che tratta i seguenti argomenti:

- 1) Approvazione nuovo statuto dell'associazione;
- 2) Varie ed eventuali.

* * *

1) Approvazione nuovo statuto dell'associazione.

L'assemblea approva all'unanimità dei presenti il nuovo statuto dell'associazione, così come allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

L'approvazione del nuovo statuto si rende opportuna anche ai fini dell'iscrizione dell'associazione nel registro unico nazionale del terzo settore previsto dal decreto legislativo n. 117/2017, rispettando peraltro le previsioni statutarie in esso indicate.

Ai sensi dell'articolo 7 dello statuto attualmente vigente, le modificazioni statutarie sono assunte con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti: essendo presenti almeno i tre quarti degli associati ed avendo

24 GIU. 2025





Associazione di Promozione Sociale "Madonna della Pace A.P.S."

approvato all'unanimità dei presenti l'adozione del nuovo statuto dell'associazione, viene ampiamente superato il quorum previsto dallo statuto attualmente vigente.

* * *

2) Varie ed eventuali.

Non vi sono altri punti da trattare, né alcun membro del consiglio direttivo che chiede di intervenire.

* * *

Il presidente scioglie la seduta alle ore 18:30, previa redazione ed approvazione all'unanimità dei presenti del presente verbale.

Il segretario
Ciancaglini Angelo

Il presidente
Ciancaglini Francesco

24 GIU. 2025

AGENZIA DELLE ENTRATE	
UFFICIO DI TERMINI	
REGISTRO	
DONAZIONI	
IPOTEC.	
TOTALE ES.	
TRIBUTI	
TOTALE GENL.	

24 GIU. 2025
3^o N. 523

L'addetto
Giuseppe Mastrantonio

STATUTO

"MADONNA DELLA PACE"

* * *

Art. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del codice civile, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. (di seguito "codice del terzo settore" o "c.t.s.") e della vigente normativa in materia, l'associazione "MADONNA DELLA PACE", cod. fisc. 91055840705 (di seguito anche "associazione").

L'associazione, solo a seguito dell'iscrizione nel registro unico del terzo settore e per tutta la durata della stessa, ai sensi dell'art. 35, comma 5 del c.t.s., si obbliga ad utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale a Campomarino (CB) in Contrada Cialaluca, n. 32: il trasferimento della sede nell'ambito del Comune di Campomarino è deliberato dal consiglio direttivo e non comporta obbligo di modificazione dello statuto.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato: il suo scioglimento è disposto secondo quanto prevede lo statuto in materia.

Art. 2

(Scopo, oggetto, attività e finalità)

L'associazione è costituita senza scopo di lucro ed è apartitica, aconfessionale ed apolitica: è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice del terzo settore e dei principi dell'ordinamento giuridico; esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che essa svolge prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, ai sensi dell'art. 5 del c.t.s. e da questo previste, sono:

- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f);
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i);
- c) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (lett. j);
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k);
- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lettera w).

Coerentemente con le attività sopra indicate, l'associazione di prefigge, nello specifico, di raggiungere i seguenti obiettivi:

- diffondere direttamente o indirettamente la cultura attraverso manifestazioni, eventi, concerti e l'instaurazione di scambi con esperti, associazioni parallele, enti ed istituzioni culturali e musicali;
- organizzare e realizzare proiezioni di film, documentari, nonché l'ascolto di registrazioni audio ed incisioni discografiche, organizzare visite guidate presso luoghi

- di interesse culturale, anche facendosi carico di tutta l'organizzazione di gruppi di associati interessati a seguire eventi e manifestazioni;
- favorire, organizzare e realizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo;
 - realizzare campagne di sensibilizzazione, promuovendo forme di dialogo e di confronto riguardo temi inerenti i settori in cui opera l'associazione;
 - favorire, organizzare e realizzare incontri, dibattiti, seminari, riunioni, congressi, convegni, conferenze e meeting, nell'ambito delle attività e dei settori, o anche lo affini, in cui opera l'associazione;
 - realizzare progetti per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'attività turistica improntati alla sostenibilità ed all'eco-compatibilità, promuovendo relazioni tra quanti offrono accoglienza in campo turistico e tra questi, i fruitori di tali servizi e le comunità ospitanti, allo scopo, nella distinzione dei ruoli, di recuperare, preservare e valorizzare il patrimonio ambientale, artistico, culturale
 - tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale, paesaggistico ed i beni culturali italiani e internazionali.

L'associazione può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto ed ogni operazione contrattuale che risultino utili o necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali.

L'associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del codice del terzo settore.

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l'associazione può stipulare convenzioni con altri enti e/o associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi: può, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità; l'associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, promozione e/o partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti; l'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal consiglio direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 del codice del terzo settore.

L'associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo l'art. 6 del codice del terzo settore: la loro individuazione è proposta dal consiglio direttivo e approvata dall'assemblea; nel caso in cui l'associazione eserciti attività diverse, il consiglio direttivo indica il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 del codice del terzo settore.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità: il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari o della ventesima parte degli associati; i rapporti tra l'associazione ed il personale sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento associativo.

Art. 3

(Ammissione e numero degli associati)

L'associazione non dispone alcun tipo di limitazione e discriminazione di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della qualifica di associato: il numero degli associati è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità associative ed i suoi scopi istituzionali e che partecipano alle attività promosse dall'associazione con la loro opera, le loro competenze e le loro conoscenze: per aderire, l'interessato presenta al consiglio direttivo apposita domanda impegnandosi ad accettare lo statuto, i regolamenti ed a versare le quote associative, statutariamente previste, come stabilite dal consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte: l'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati; in caso di rigetto, il consiglio direttivo, entro 60 giorni dalla data della deliberazione, deve darne motivazione e comunicarla al richiedente, il quale, nei successivi 60 giorni, può presentare ricorso all'assemblea ordinaria che, edotta delle motivazioni del rigetto dell'adesione e delle controdeduzioni dell'interessato in contraddittorio tra le parti, si esprime con voto segreto e con deliberazione inappellabile.

L'adesione è permanente, non può essere oggetto di trasferimento, in nessun caso e non è prevista adesione e tempo determinato o limitata a talune attività associative.

Art. 4

(Quote associative)

Gli associati sono obbligati a contribuire al sostegno ed al funzionamento dell'associazione nonché allo svolgimento e sviluppo dell'attività associativa con il versamento delle quote associative, che rappresenta l'obbligo inderogabile di ciascun associato: il versamento deve avvenire entro il 30 aprile di ciascun anno e la sua entità viene stabilita dal consiglio direttivo entro il 31 gennaio.

Il mancato versamento delle quote associative, nei termini previsti, causa la sospensione dei diritti del moroso e rappresenta causa di esclusione.

Art. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La perdita della qualifica di associato ha luogo per recesso, esclusione, decesso.

L'associato può recedere in qualsiasi momento, dando comunicazione, per iscritto, al consiglio direttivo, entro il termine per l'approvazione del bilancio, che adotta deliberazione di presa d'atto del recesso con effetto al termine dell'anno.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo in caso di mancato rispetto degli obblighi statutari o di regolamenti interni o di deliberazioni degli organi associativi: la deliberazione di esclusione è comunicata all'escluso, il quale può presentare ricorso all'assemblea ordinaria entro 60 giorni, con le proprie controdeduzioni; l'assemblea ordinaria, edotta delle motivazioni e delle controdeduzioni, in contraddittorio tra le parti, si esprime con voto segreto e con deliberazione inappellabile.

Il decesso viene rilevato d'ufficio dal consiglio direttivo, che adotta deliberazione di presa d'atto dell'evento disponendo la cessazione del rapporto associativo.

In caso di cessazione, i diritti non sono in ogni caso trasferibili, non sono previsti rimborsi, non possono essere vantati diritti sul patrimonio e non sono sospese eventuali situazioni debitorie.

Art. 6 **(Diritti e doveri degli associati)**

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed esservi eletti, secondo quanto prevede lo statuto;
- esaminare i libri associativi, essere informati sulle attività associative, controllarne l'andamento e concorrere all'elaborazione della programmazione associativa;
- partecipare alle iniziative promosse dall'associazione, usufruire dei locali associativi, servirsi delle strutture da essa gestite, fruire dei servizi offerti dall'associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee con congruo anticipo;
- essere rimborsati delle spese, documentate, sostenute per l'attività associativa;
- prendere visione dei piani programmatici e dei bilanci, sia prima della loro approvazione da parte dell'assemblea generale, sia successivamente alla stessa.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi;
- rispettare l'associazione e gli associati, secondo le basilari norme di convivenza civile;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- contribuire con la propria opera personale e gratuita, senza fini di lucro;
- contribuire al sostegno ed al funzionamento dell'associazione e versare le quote associative.

Art. 7 **(Organi associativi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il presidente;
- il consiglio direttivo;
- l'organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi, salvo eccezioni previste dalla normativa vigente in materia, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8 **(L'assemblea)**

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti gli associati: hanno diritto di voto coloro che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento delle quote associative: ciascun associato con diritto di voto ha diritto di esprimere un solo voto con esclusione di delega.

Le adunanze dell'assemblea devono risultare da verbale redatto e sottoscritto dal segretario e dal presidente: i verbali, con l'indicazione dei presenti e assenti, un riassunto della discussione e le deliberazioni adottate, sono trascritti nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea; le deliberazioni adottate dall'assemblea vincolano anche gli associati assenti o dissenzienti.

L'assemblea, secondo l'oggetto delle discussioni e degli argomenti posta all'ordine del giorno, viene convocata in seduta ordinaria o straordinaria.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione e da questi convocata con avviso di convocazione in cui è indicato il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno; l'assemblea è convocata presso la sede legale o in altro luogo indicato nell'avviso: se l'adunanza è convocata in un comune diverso da quello dalla sede legale, i termini per la convocazione sono raddoppiati.

Art. 9
(L'assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo; è inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ordinaria è convocata, con preavviso di almeno cinque giorni, per:

- l'approvazione del bilancio consuntivo e di altri documenti contabili riepilogativi;
- l'elezione dei membri del consiglio direttivo e del suo presidente;
- l'elezione dei membri dell'organo di controllo;
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori, ai sensi dell'art. 28 del c.t.s. e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare il regolamento dei lavori assembleari nonché le sue modificazioni;
- deliberare sui regolamenti proposti dal consiglio direttivo o da un decimo degli associati per regolamentare determinate funzioni associative;
- deliberare sui ricorsi proposti per mancato accoglimento dell'adesione;
- deliberare sui ricorsi proposti a seguito di esclusione degli associati;
- deliberare su altri oggetti attribuiti dalla legge, dallo statuto, da regolamenti o dagli usi alla sua competenza;
- deliberare su ogni altra materia posta alla sua attenzione da consiglio direttivo.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti: adotta le deliberazioni a maggioranza dei presenti.

Art. 10
(L'assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria è convocata, con preavviso di almeno quindici giorni, per:

- deliberare le modificazioni statutarie;
- deliberare la trasformazione, fusione, scissione dell'associazione;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio.

L'assemblea straordinaria assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Art. 11
(Il consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione ed ha in capo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione: opera in attuazione degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione; rientra nella competenza del consiglio direttivo tutto quanto non sia di pertinenza esclusiva dell'assemblea secondo quanto prevede lo statuto.

In particolare, il consiglio direttivo:

- procede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- predispone i bilanci e gli altri documenti contabili riepilogativi;
- elabora i programmi associativi sulla base delle linee generali di mandato e programmatiche indicate dall'assemblea;
- delibera l'ammissione degli associati e le azioni disciplinari nei loro confronti;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la gestione di tutti i beni associativi.

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea in seduta ordinaria che, contestualmente, ne indica il presidente: il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, compreso il presidente, che restano in carica cinque anni; il numero dei

membri del consiglio direttivo è deliberato dall'assemblea prima dell'apertura della votazione dei membri del consiglio direttivo e resta invariato per tutta la durata del mandato dello stesso consiglio direttivo.

I membri del consiglio direttivo cessano dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca pronunciata, anche individualmente, mediante atto motivato con deliberazione dell'assemblea ordinaria con le maggioranze previste in prima convocazione.

In caso di cessazione dei membri del consiglio direttivo, il presidente convoca l'assemblea ordinaria per eleggere i membri del consiglio direttivo in sostituzione di quelli cessati che durano in carica fino a scadenza naturale del consiglio direttivo.

Le cariche del consiglio direttivo vengono affidate, nell'adunanza di insediamento del consiglio direttivo, dal presidente, il quale individua, tra i suoi membri, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, con la possibilità di affidare due cariche allo stesso membro o di avocarne una a sé.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento e può essere provvisto del potere di delega alla firma, disposta dal presidente; i

Il segretario cura la gestione amministrativa, la custodia e la tenuta dei libri e coadiuva il presidente nell'attività di direzione generale ed amministrativa dell'associazione

Il tesoriere cura la l'amministrazione economica, finanziaria e patrimoniale, nell'ambito di una corretta ed attenta gestione.

L'adunanza del consiglio direttivo è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti: alle adunanze del consiglio direttivo, o a parte di esse, possono prendere parte, senza diritto di voto, persone terze esperte in particolari materie.

Le adunanze e le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da verbale, sottoscritto dal segretario e dal presidente, che indica presenti e assenti, il riassunto della discussione e le eventuali deliberazioni adottate, trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo.

Art. 12 **(Il presidente)**

Il presidente è il legale rappresentante e rappresenta l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni ad essa, nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha il potere di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi: il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo.

Il presidente cessa dall'incarico, oltre che per scadenza naturale del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca deliberata dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste in prima convocazione, per gravi violazioni statutarie o regolamentari, per intervenuta impossibilità a rappresentare l'associazione

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del presidente, decade l'intero consiglio direttivo pertanto deve essere convocata l'assemblea per eleggere il nuovo consiglio direttivo e, contestualmente, il nuovo presidente.

Art. 13 **(L'organo di controllo)**

L'organo di controllo è eletto dall'assemblea ordinaria nei casi che prevede l'art. 30 del c.t.s. e, nei limiti previsti, dura in carica tre anni ed i membri sono rieleggibili.

L'organo di controllo è formato da tre revisori legali iscritti nell'apposito registro che eleggono, al loro interno, il presidente: i membri dell'organo di controllo possono essere eletti anche tra i non associati.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del c.t.s.; esercita, ai sensi dell'art. 31 del c.t.s., la revisione legale; può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento dell'associazione.

Le adunanze dell'organo di controllo sono valide se presenti la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza: le adunanze e le deliberazioni devono risultare da verbale che indica i presenti, gli assenti, un riassunto della discussione e le eventuali deliberazioni adottate e che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di controllo.

Art. 14

(Risorse economiche)

L'associazione trae le risorse economiche da:

- quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali e rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi, secondo quanto prevede il c.t.s., in maniera ausiliaria e sussidiaria all'attività istituzionale e finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- proventi da attività di raccolta fondi e da attività diverse, di cui all'art. 6 del c.t.s.;
- altre entrate idonee ammesse dal codice del terzo settore.

I beni di proprietà dell'associazione, o a disposizione di essa, sono indicati ed elencati nel registro inventario che non è obbligatorio se l'associazione non ha beni.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, viene utilizzato per lo svolgimento delle attività istituzionali statutariamente previste, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del codice del terzo settore nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16

(Bilancio di esercizio e bilancio sociale)

I documenti di bilancio dell'associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto prevedono gli artt. 13 e 87 del c.t.s., sono annuali e comprendono tutte le operazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L'associazione redige il bilancio sociale, secondo quanto prevede l'art. 14 del codice del terzo settore, attuando l'applicazione dei principi di redazione.

I bilanci sono predisposti dal consiglio direttivo ed approvati dall'assemblea, in seduta ordinaria, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio: nei quindici giorni precedenti l'adunanza gli stessi sono depositati presso la sede a disposizione di ogni associato.

Art. 17
(Libri associativi)

L'associazione deve tenere i seguenti libri associativi:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo, in cui sono indicati gli iscritti all'associazione, le loro generalità, la data di iscrizione e l'eventuale cessazione;
- b) libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea, tenuto a cura del consiglio direttivo, in cui sono trascritti i verbali dell'assemblea;
- c) libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura del consiglio direttivo, in cui sono trascritti i verbali del consiglio direttivo;
- d) libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso, in cui sono trascritti i verbali dell'organo di controllo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi alle lettere a, b e c; i libri possono essere informatizzati a fogli mobili, numerati progressivamente in ogni pagina prima di essere messi in uso: possono inoltre essere conservati digitalmente in modo tale da preservarne il contenuto.

Art. 18
(Modificazioni statutarie)

Le modificazioni statutarie sono adottate dall'assemblea in seduta straordinaria: la proposta di modificazioni statutarie spetta al consiglio direttivo o ad un decimo degli associati con diritto di voto in assemblea.

Le modificazioni statutarie devono risultare da apposito verbale, cui deve essere allegato lo statuto adottato per effetto delle intervenute modificazioni.

Art. 19
(Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea in seduta straordinaria: contestualmente, l'assemblea nomina tre liquidatori scelti tra gli associati, che, nel termine di sei mesi dalla deliberazione di scioglimento, redige il bilancio finale di liquidazione e pone in esecuzione lo scioglimento dell'associazione.

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea, in seduta straordinaria, delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo: il patrimonio residuo è devoluto nei modi e secondo le procedure che prevede l'art. 9 del codice del terzo settore.

Art. 20
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari: lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia.

24 GIU. 2025

